

## Informativa n° 9 – 8 settembre 2017

### Indice

<b>1- PRINCIPALI NEWS DI SETTEMBRE .....</b>	<b>2</b>
IPERAMMORTAMENTO: MAGGIORAZIONE DEL 150% PROROGATA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018.....	2
SPLIT PAYMENT: RIPUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT .....	2
REVERSE CHARGE: LA VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI È INQUADRABILE COME COLLAUDO E NON COME MANUTENZIONE.....	2
<b>2- PER QUEST'ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017.....</b>	<b>3</b>
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2016 PER INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI .....	3
INTEGRAZIONE DI DICHIARAZIONI DI ANNI PRECEDENTI .....	3
INVESTIMENTI ALL'ESTERO.....	4
VISTO DI CONFORMITÀ IMPOSTE DIRETTE.....	4
<b>3- REMISSIONE IN BONIS: IL RIMEDIO PER GLI ADEMPIMENTI DIMENTICATI.....</b>	<b>5</b>
CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO .....	5
PER QUALI IPOTESI PUÒ ESSERE USATA LA REMISSIONE <i>IN BONIS</i> .....	5
<b>4- DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2016.....</b>	<b>8</b>
<b>5- NUOVO "SPESOMETRO" PROROGATO AL 28 SETTEMBRE .....</b>	<b>9</b>
PROROGA PER LA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE.....	9
NESSUNA PROROGA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA .....	9
<b>6- IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE.....</b>	<b>10</b>
LE AGEVOLAZIONI.....	10
<b>7- IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA .....</b>	<b>12</b>

## 1- PRINCIPALI NEWS DI SETTEMBRE

### IPERAMMORTAMENTO: MAGGIORAZIONE DEL 150% PROROGATA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018. La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto all'atto dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018.

### SPLIT PAYMENT: RIPUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 26 luglio 2017, relativa agli elenchi definitivi dei soggetti tenuti nell'anno 2017 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle Finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi 7 società per le quali è stata accertata, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e ad includere 12 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza di detti requisiti. Gli elenchi definitivi rettificati sono disponibili al *link*

<http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.n.-50-2017-Rettifica-elenchi-definitivi-/>.

### REVERSE CHARGE: LA VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI È INQUADRABILE COME COLLAUDO E NON COME MANUTENZIONE

I datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato (indipendente da qualsiasi vincolo con gli installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica). Nel caso in cui l'attività di collaudo programmato si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e prescindendo da qualsiasi intervento di manutenzione degli impianti stessi, ai fini Iva non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, lettera *a-ter*), D.P.R. 633/1972 ma il metodo ordinario di adempimento dell'imposta.

## **2- PER QUEST'ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017**

Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, per il periodo d'imposta 2016 l'invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017.

In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici:

- presentazione delle dichiarazioni REDDITI2017 e IRAP2017, relative al periodo d'imposta 2016;
- presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2016, modello 770.

Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle:

- persone fisiche,
- società di persone,
- società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.

La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta, quindi, il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2016. Entro tale data Confartigianato provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 già predisposte negli scorsi mesi.

L'ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

### **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2016 PER INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI**

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata a Confartigianato, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

### **INTEGRAZIONE DI DICHIARAZIONI DI ANNI PRECEDENTI**

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti. Ad esempio, con riferimento al caso dell'integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è a oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative contenuta nell'articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998; secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della

dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

### INVESTIMENTI ALL'ESTERO

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente al proprio referente.

### VISTO DI CONFORMITÀ IMPOSTE DIRETTE

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2016. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni compensazione effettuata in violazione delle prescrizioni. L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

### 3- REMISSIONE IN BONIS: IL RIMEDIO PER GLI ADEMPIMENTI DIMENTICATI

Chi ha scordato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis", rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò per effetto della proroga dell'originario termine del 30 settembre), pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

#### CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

#### PER QUALI IPOTESI PUÒ ESSERE USATA LA REMISSIONE *IN BONIS*

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nelle quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

##### **Tardiva presentazione modello EAS**

- Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.
- Con la remissione *in bonis*, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

<b>Opzione Iva di gruppo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello IVA26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni).</li> <li>• Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello IVA26 è sanabile ordinariamente entro il 30/9 (ora 31/10 per effetto della proroga).</li> </ul>
<b>Enea comunicazione di fine lavori</b>	<p>Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'ENEA (entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione <i>in bonis</i>.</p> <p>L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazioni omesse;</li> <li>• comunicazioni annullate;</li> <li>• comunicazioni compilate <i>on line</i> ma non inviate.</li> </ul>
<b>Cedolare secca</b>	<p>La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto dell'opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è già stata pagata l'imposta di registro;</li> <li>• non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì un altro soggetto.</li> </ul>

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di *tonnage tax*, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articolo 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad esempio, Società di

persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Con il D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" per l'esercizio dell'opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.

**4- DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER  
RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2016**

Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'ENEA entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'ENEA di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2017 per il periodo di imposta 2016, in virtù della proroga che ha allungato di un mese l'ordinaria scadenza del 30 settembre) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre invece procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Si ricorda che nel caso di omessa comunicazione (e non di comunicazione effettuata con dati errati o incompleti) all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (quindi, nel caso in cui i 90 giorni dalla fine dei lavori siano scaduti in data successiva al 30 settembre 2016, e non sia stata inviata la scheda informativa all'ENEA, c'è tempo fino al 31 ottobre 2017 per sanare l'inadempimento mediante la procedura della remissione *in bonis*).



## 5- NUOVO “SPESOMETRO” PROROGATO AL 28 SETTEMBRE

### PROROGA PER LA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE

Entro il prossimo **28 settembre** – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture *ex* articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al <b>28 settembre 2017</b> <b>(prorogata)</b>
2° trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Per quanto riguarda le regole di inserimento dei dati nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse circolari esplicative, il cui contenuto è stato evidenziato in precedenti informative.

### NESSUNA PROROGA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Va segnalato che, al contrario **non** è prevista alcuna **proroga** per la scadenza di presentazione della comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trimestrale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente).

Quindi, entro il prossimo 18 settembre (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno essere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° trimestre (aprile/maggio/giugno)	<b>18 settembre</b>
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

## 6- IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – aveva introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza originaria per beneficiarne era fissata al 30 settembre 2016. La legge di stabilità per il 2017 – in particolare l’articolo 1, comma 565, L. 232/2016 – ha riaperto i termini, oggi fissati alla **fine di questo mese di settembre**.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile ridurre notevolmente il carico fiscale che ordinariamente si verrebbe a generare con la fuoriuscita del bene dall’impresa poiché questa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili.

Tale provvedimento è di particolare *appeal* (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

### LE AGEVOLAZIONI

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2017 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

- l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d’impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e dei beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

L’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

- mediante l’assolvimento di **un’imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell’Irap pari **all’8%**, ovvero **al 10,5%** per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione;
- l’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l’assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all’articolo 9, Tuir) su **base catastale**, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull’imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se

inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;

- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia **dell'imposta di registro** sia delle imposte **ipotecaria a catastale** dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.

Chi non l'avesse già fatto in precedenza, vista l'imminente scadenza del 30 settembre, data entro la quale occorre provvedere ad azionare tali provvedimenti, è necessario che valuti repentinamente tali opportunità, contattando il proprio referente fiscale per le considerazioni del caso.

**7- IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA**

È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come “Legge concorrenza”). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di maggior interesse.

<b>Disposizione</b>	<b>Contenuto</b>
<b>Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto (comma 25)</b>	Con modifiche apportate all’articolo 170- <i>bis</i> , D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l’incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell’RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito.
<b>TFR e previdenza complementare (commi 38-39)</b>	Vengono modificati gli articoli 11 e 14, D.Lgs. 252/2005, al fine di intervenire nei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari;</li> <li>- anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;</li> <li>- riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.</li> </ul> Si interviene poi sull’assetto dei fondi (in prevalenza quelli negoziali) prevedendo la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale – secondo le seguenti linee guida: <ul style="list-style-type: none"> <li>- revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione;</li> <li>- determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;</li> <li>- individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e il numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;</li> <li>- individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.</li> </ul>
<b>Telefonia (commi 41-46)</b>	Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di intervenire nel settore della telefonia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tema di recesso, la volontà di recedere potrà essere comunicata ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche <i>pay-tv</i> e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica;</li> <li>- le penali abbinata a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata;</li> <li>- i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l’offerta viene pubblicizzata;</li> <li>- agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l’utilizzo del</li> </ul>

	<p>credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per gli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche;</li> <li>- per i servizi telefonici a pagamento l'attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l'importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto.</li> </ul>
<b>Credito telefonico (commi 47-53)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore.</li> <li>- Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (è prevista l'emanazione di un decreto attuativo).</li> </ul>
<b>Settori del gas e dell'energia (commi 60-98)</b>	<p>Tra le numerose disposizioni che impattano nei settori del gas e dell'energia si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno pubblicare sul proprio sito internet almeno un'offerta di fornitura a prezzo variabile e un'offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione;</li> <li>- dal 1° gennaio 2018 i clienti in regime di maggior tutela devono ricevere una adeguata informazione sul passaggio al mercato libero, che avverrà per tutti a partire da luglio 2019;</li> <li>- l'introduzione di una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia (di potenza fino a 3 kW) che sono stati realizzati con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, che consiste nella decurtazione del 30 % della tariffa incentivante e nell'annullamento della maggiorazione per la provenienza europea.</li> </ul>
<b>Distributori di carburante (commi 99-119)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l'esercizio dei distributori, che, in base all'articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).</li> <li>- Nell'ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il MISE una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l'apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1 settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno).</li> <li>- Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l'attività, con modalità tali da prevenire l'insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria.</li> </ul>
<b>Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni</b>	<p>A decorrere dall'anno 2018, diversi soggetti tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e</p>

<b>(commi 125-129)</b>	comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente.
<b>Nuova disciplina del leasing (commi 136-140)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o <i>leasing</i>) facendolo così rientrare nell'alveo dei contratti "tipici".</li> <li>- Nei casi di grave inadempimento da parte dell'utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei <i>leasing</i> immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di <i>leasing</i>) il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti).</li> <li>- In caso di fallimento dell'utilizzatore si applica l'articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti</li> </ul>
<b>Professione forense (comma 141)</b>	<p>Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibilità dell'avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti;</li> <li>- la riscrittura della disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense;</li> <li>- l'obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta.</li> </ul>
<b>Compravendite immobiliari - deposito del prezzo al notaio (commi 142-143)</b>	<p>Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell'articolo 1, L. 147/2013 si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia incaricato di custodire;</li> <li>- tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio, non entrano nella sua successione, né in regime di comunione dei beni;</li> <li>- se richiesto da almeno una delle parti (venditore o compratore) il notaio è obbligato a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari.</li> </ul>
<b>Società di ingegneria (commi 148-149)</b>	Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica con la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
<b>Professionisti - obbligo di preventivo scritto (comma 150)</b>	<p>Con una modifica apportata all'articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale.</li> </ul>
<b>Professionisti – obblighi informativi (comma 152)</b>	<p>Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i titoli posseduti;</li> <li>- le eventuali specializzazioni.</li> </ul> <p>Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell'incarico o altro), né le sanzioni comminabili al</p>

	professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo.
<b>Atti di aggiornamento catastale (commi 172-173)</b>	Vengono introdotte disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Viene in particolare previsto che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. È prevista una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge (il 29 agosto 2017), il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.
<b>Autoservizio pubblico non di linea (comma 179)</b>	Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber).